



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto:** Emergenza Covid-19 - Misure di contenimento all'interno dei locali e degli spazi esterni  
(dehor) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività da asporto e consumo sul posto

### Richiamati :

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

**Visti** i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**Visto** il "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività da asporto e consumo sul posto", allegato 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, che stabilisce di fornire linee guida ed indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare e prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19);

**Visto** l'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale" del DL 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce che i Sindaci non possono adottare, a pena



CITTÀ DI CARPI

di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti;

**Considerato** che, con la presente ordinanza, s'intendono inserire misure ulteriormente restrittive per consentire, durante la Fase 2 relativa all'apertura delle presenti attività produttive, l'esercizio delle medesime nel rispetto della loro sicurezza, mediante la responsabilizzazione dei clienti e lavoratori sull'adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di contagio;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 32 del 21.05.2020 "Emergenza Covid-19 – Approvazione in via temporanea del documento "Deroghe al "Regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno (Dehor) per tutto il territorio comunale" ed al "Regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano storico", con la quale, data la situazione emergenziale, si è consentito in forma temporanea, ossia fino alla data del 31 Ottobre 2020, alle imprese operanti sul nostro territorio il rilascio ex novo ed il rinnovo di concessioni/autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, nonché l'ampliamento della superficie utile già concessa, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico sanitarie, di sicurezza e viabilità stradale, anche in deroga alle disposizioni dei vigenti "Regolamento delle strutture temporanee di arredo urbano (dehors) per tutto il territorio comunale" e "Regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano storico";

**Atteso che**, la recente apertura, post lock-down, delle attività di somministrazione e consumo sul posto, data la loro prolungata chiusura, possa favorire il rischio di aggregazione degli avventori, in violazione di quanto disposto dal relativo protocollo regionale, sia causa di una prolungata permanenza della clientela nei locali dell'esercizio, sia in prossimità delle aree interessate dai dehor, senza utilizzare i medesimi spazi all'uopo destinati ed allestiti secondo le linee guida fornite dalla Regione;

**Preso atto** che i titolari dei pubblici esercizi e di quelli che effettuano il consumo sul posto, pur dovendo rispettare le linee guida tracciate dal protocollo regionale, non sempre sono in grado di far fronte agli atteggiamenti a volte poco collaborativi degli avventori;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'introduzione di ulteriori misure restrittive, anche per supportare gli esercenti a svolgere l'attività di somministrazione e consumo sul posto, preservando quelle caratteristiche di convivialità e di peculiarità che connotano la nostra offerta, con l'esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi durante contatti che avvengono in dette attività;

**Effettuata** un'attenta analisi su quali tipologie di misure individuare per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 all'interno delle attività di



## CITTÀ DI CARPI

somministrazione e consumo sul posto (locali interni e dehor), si è stabilito di andare ad incidere in maniera efficace sensibilizzando la clientela al mantenimento di un atteggiamento responsabile, sia in termini di distanziamento sociale, che di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali l'uso di mascherine, in particolare mediante l'adozione delle seguenti misure:

- a) obbligo della delimitazione perimetrale dei dehor, mediante la collocazione e l'utilizzo di elementi e/o strutture leggere, quali a titolo esemplificativo: cordelle, fioriere, arredo urbano ecc, che non dovranno essere ancorate al suolo, al fine di consentire maggiormente l'individuazione della clientela, permettendo così al gestore di effettuare, in maniera meno difficoltosa, una più attenta vigilanza dell'area di competenza;
- b) obbligo in capo agli avventori d'indossare la mascherina, sia all'interno dei locali che nell'area esterna (dehor), eccetto nei momenti in cui si effettua il consumo degli alimenti e bevande;

**Stabilito** di richiamare le disposizioni del protocollo regionale in particolare ai punti B) Servizio di Ristorazione, C) Gestione servizio bar e Gestione spazi aperti (dehor) e D) Asporto e Consegna a domicilio, sull'osservanza da parte degli esercenti l'attività di somministrazione e consumo sul posto delle misure individuate, ed in particolare:

- obbligo d'informazione della clientela mediante installazione di cartello all'ingresso del locale che ricorda ai clienti le regole di comportamento, secondo le caratteristiche disposte dal protocollo de quo;
- per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'esercizio e all'interno della sala ristorante devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative, quali ad es ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita, promuovendo altresì l'utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica e digitale;
- obbligo all'ingresso di posizionare dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
- divieto di utilizzo di appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso);
- distribuzione dei tavoli distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- è sconsigliato l'utilizzo di tavoli promiscui e le sedute del tipo "panche" con più posti, per i quali è più difficile per il cliente avere riferimenti per rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori. In tali casi è opportuno mantenere un distanziamento più cautelativo e dovranno essere altresì adottate idonee misure di





## CITTÀ DI CARPI

- separazione (quali barriere di protezione in plexiglas) e di segnalamento dei corretti posizionamenti delle singole sedute;
- obbligo dell'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, preferibilmente con servizio al tavolo e menu a la carte;
  - è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti, mentre è consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio di selezione su alimenti esposti che vengono distribuiti dal personale di sala;
  - sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi;
  - è vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolci, in modalità sfusa. questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
  - divieto di esporre prodotti alimentari anche se cotti salvo che non siano protetti da apposite schermature, vetrine, etc. comunque chiuse;
  - obbligo di garantire il cambio della biancheria da tavolo, ove in uso, ad ogni cambio di cliente; dove non sia previsto tovagliame coprente interamente il tavolo occorre garantire l'igienizzazione dei tavoli ad ogni cambio di cliente;
  - è ammesso l'approvvigionamento self-service da bacheche frigo esclusivamente da parte di clienti che indossano guanti monouso forniti dal gestore;
  - obbligo di utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
  - l'accesso ai bagni dovrà avvenire evitando assembramenti ed in questi di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani;
  - assicurare alla cassa il distanziamento interpersonale di un metro, posizionando ove opportuno idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale; ove non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, per clientela e addetti;
  - assicurare tutte le norme igienico sanitarie previste dal protocollo in tema di pulizia, disinfezione e sanificazione:

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 200, n. 267;



CITTÀ DI CARPI

## ORDINA

1. per le ragioni sopra esposte, l'adozione delle seguenti misure restrittive:

- a) obbligo della delimitazione perimetrale dei dehor, mediante la collocazione e l'utilizzo di elementi e strutture leggere, quali a titolo esemplificativo: cordelle, fioriere, arredo urbano ecc, che non dovranno essere ancorate al suolo, al fine di consentire maggiormente l'individuazione della clientela, permettendo così al gestore di effettuare, in maniera meno difficoltosa, una più attenta vigilanza dell' area di competenza;
- b) obbligo in capo agli avventori d'indossare la mascherina, sia all'interno dei locali che nell'area esterna (dehor), eccetto nei momenti in cui si effettua il consumo degli alimenti e bevande;

2. l'osservanza da parte degli esercenti l'attività di somministrazione e consumo sul posto delle misure individuate dal protocollo regionale in particolare ai punti B) Servizio di Ristorazione, C) Gestione servizio bar e Gestione spazi aperti (dehor) e D) Asporto e Consegna a domicilio, ed in particolare:

- obbligo d'informazione della clientela mediante installazione di cartello all'ingresso del locale che ricorda ai clienti le regole di comportamento, secondo le caratteristiche disposte dal protocollo de quo;
- per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'esercizio e all'interno della sala ristorante devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative, quali ad es ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita, promuovendo altresì l'utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica e digitale;
- obbligo all'ingresso di posizionare dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
- divieto di utilizzo di appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso);
- distribuzione dei tavoli distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- è sconsigliato l'utilizzo di tavoli promiscui e le sedute del tipo "panche" con più posti, per i quali è più difficile per il cliente avere riferimenti per rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori. In tali casi è opportuno mantenere un distanziamento più cautelativo e dovranno essere altresì adottate idonee misure di separazione (quali barriere di protezione in plexiglas) e di segnalamento dei corretti posizionamenti delle singole sedute;



## CITTÀ DI CARPI

- obbligo dell'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, preferibilmente con servizio al tavolo e menu a la carte;
- è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti, mentre è consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio di selezione su alimenti esposti che vengono distribuiti dal personale di sala;
- sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi;
- è vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolci, in modalità sfusa. questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
- divieto di esporre prodotti alimentari anche se cotti salvo che non siano protetti da apposite schermature, vetrine, etc. comunque chiuse;
- obbligo di garantire il cambio della biancheria da tavolo, ove in uso, ad ogni cambio di cliente; dove non sia previsto tovagliame coprente interamente il tavolo occorre garantire l'igienizzazione dei tavoli ad ogni cambio di cliente;
- è ammesso l'approvvigionamento self-service da bacheche frigo esclusivamente da parte di clienti che indossano guanti monouso forniti dal gestore;
- obbligo di utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
- l'accesso ai bagni dovrà avvenire evitando assembramenti ed in questi di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani;
- assicurare alla cassa il distanziamento interpersonale di un metro, posizionando ove opportuno idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale; ove non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, per clientela e addetti;
- assicurare tutte le norme igienico sanitarie previste dal protocollo in tema di pulizia, disinfezione e sanificazione;

3. l'osservanza di quanto stabilito dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 33 "Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro" del vigente "Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine" approvato con delibera di C.C. dell'Unione n. 29 del 29/10/2018 con il quale si stabilisce in particolare:

- il divieto di vendita per asporto, dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici





## CITTÀ DI CARPI

esercizi, degli esercizi artigianali e commerciali, compreso il commercio su aree pubbliche ed i distributori automatici di bevande;

- il divieto nei parchi ed aree verdi, nonché in tutto il centro storico, dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione di quello effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ed agli artigiani ivi esistenti, negli orari di svolgimento dell'attività;

- l'applicazione in caso di violazione di tali disposizioni della sanzione amministrativa del pagamento della somma pecuniaria pari a € 100,00, così come previsto dal comma 4 del medesimo Regolamento ;

4. l'osservanza per chi effettua attività di consumo sul posto quali a titolo esemplificativo di gastronomie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio, kebab e simili dell'obbligo d'utilizzare, così come previsto dagli indirizzi provinciali e regionali, piatti, bicchieri, posate, stoviglie in genere e tovaglioli monouso;

5. di dare atto che in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari. La sanzione è irrogata dall'Autorità locale;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

7. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

8. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

### RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;



CITTÀ DI CARPI

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 28 maggio 2020

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)